



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

20 APR. 2015



P.D. 136/14

C.d.D. 3/15

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

nelle persone dei Sigg.ri

Avv. Carlo Albini	Presidente est.
Avv. Roberto Causo	Componente
Avv. Fabrizio Conti	Componente.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al n. C.d.D. 3/15, proposto dai signori Mich Danilo, Melecci Massimiliano e Brigadoi Luisa, giocatori non professionisti tesserati FIG, avverso la decisione presa dal Giudice di Prima Istanza per la Lombardia, Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio, del 14 marzo 2015, nei confronti del signor Spiniella Alessandro (P.D. 136/14).

* * *

Con ricorso datato 19 marzo 2015 e pervenuto il successivo giorno 25, i signori Mich, Melecci e Brigadoi hanno impugnato la decisione con la quale il Primo Giudice, ritenuta "*non raggiunta alcuna prova degli illeciti addebitati al signor Spiniella*" ha rigettato l'istanza di condanna richiesta dal Sostituto Procuratore Federale, assolvendo l'imputato dagli addebiti contestati.

Gli attuali ricorrenti avevano denunciato i presunti illeciti commessi dal giocatore Spinielli nel corso della gara "*San Vigilio Thursday*", svoltasi sul campo del Golf Club Chervò San Vigilio, in data 13 novembre 2014, consistenti nell'aver consegnato il proprio score con risultati alterati in proprio favore in numerose buche. Gli stessi erano poi stati sentiti in qualità di testimoni dal Giudice nel corso dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado.

I motivi di gravame si possono riassumere: nel non essere mai stati interrogati dal Sostituto Procuratore Federale; l'aver il Primo Giudice male interpretato le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall'imputato e non aver dato la dovuta

rilevanza e attendibilità delle loro dichiarazioni, con conseguenti inesattezze nella determinazione della decisione di assoluzione presa dal Giudice. Vengono quindi richiesti l'annullamento della decisione impugnata e un nuovo procedimento disciplinare nei confronti della persona denunciata.

I ricorrenti hanno poi prodotto una memoria corredata da documenti, pervenuta in data 8.04.2015, con la quale venivano ulteriormente illustrate le loro argomentazioni, riportando e documentando anche episodi avvenuti in occasioni di altre gare di interesse federale.

All'udienza tenutasi il 14 aprile 2015 davanti a questa Commissione, in Camera di Consiglio, sono intervenuti i ricorrenti di persona, i quali hanno esposto ampiamente le loro ragioni, rimettendosi alla decisione della Commissione.

Il Procuratore Federale, Avv. Paolo Berruti, ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto improcedibile ed inammissibile. Inoltre, in considerazione della peculiarità della fattispecie, ha chiesto che i ricorrenti fossero esentati dal pagamento della tassa richiesta.

La Commissione, si è riservata di decidere.

* * *

Il ricorso risulta effettivamente irricevibile, improcedibile e inammissibile e va rigettato.

Come detto, i signori Mich, Melecci e Brigadoi, che partecipavano alla medesima gara sopra menzionata e seguivano immediatamente il team del signor Spiniella, hanno denunciato presunti illeciti dallo stesso commessi per aver presentato il proprio score, sul quale in numerose buche sarebbero stati segnati risultati inferiori ai colpi effettivamente impiegati. Gli stessi, nel corso della istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado erano inoltre stati sentiti in qualità di testimoni, anche in contraddittorio con i testimoni indicati dalla difesa dell'inquisito.

Risulta quindi di tutta evidenza che gli attuali ricorrenti non avevano alcuna possibilità di impugnare la decisione di cui trattasi; legittimate essendo unicamente le parti del giudizio (l'inquisito e la Procura Federale).

L'insanabile nullità del ricorso esime dall'assumere ulteriori provvedimenti istruttori (in particolare, per la comunicazione a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia del ricorso in esame al diretto interessato, signor Spiniella Alessandro, ex art.

44, co. 16, Reg. Giust.) e la causa va quindi decisa.

Va peraltro rilevato che i ricorrenti nei loro scritti e nelle dichiarazioni rese avanti a questa Commissione, hanno affermato che, pur consapevoli delle difficoltà che la loro azione potesse avere un qualche seguito e probabilmente mal consigliati al riguardo, avevano tuttavia inteso proporre il ricorso al fine di richiamare l'attenzione dei competenti Organi Federali sulle numerose irregolarità e infrazioni alle Regole che quotidianamente si consumano sui campi di gioco e con la finalità di ottenere un maggior rispetto delle Regole da tutti coloro che praticano questo gioco, che ha come principio fondamentale l'onestà e uno assoluto rispetto e osservanza delle Regole di gioco.

Nobile intento indubbiamente ma perseguito imboccando una strada assolutamente impercorribile.

Anche alla luce di queste ultime considerazioni, ritiene questa Commissione che possa essere accolta la richiesta del Procuratore Federale di esentare i ricorrenti dal pagamento della tassa richiesta per la proposizione del ricorso (art. 44, co. 10, Reg. Giust.).


P.Q.M.

La Commissione di Disciplina, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dai signori Mich Danilo, Melecci Massimiliano e Luisa Brigadoi avverso la decisione presa dal Giudice di Primo Grado per la Lombardia del 14.03.2015 nei confronti del signor Spiniella Alessandro (P.D. 136/14), perché improponibile, improcedibile ed inammissibile.

Dispone l'esenzione dei ricorrenti dal versamento della tassa prevista dall'art. 44, co. 10, Reg. Giust.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2015.

Il Presidente estensore





FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Spett.le
Segreteria della
Federazione Italiana Golf
Viale Tiziano n. 74
00196 – ROMA

Oggetto: P.D. 136/14 (C.d.D. 3/15) Spiniella Alessandro

Deposito la decisione presa nei confronti dei signori Mich Danilo, Melecci Massimiliano e Brigadoi Luisa, unitamente al fascicolo del giudizio di appello.

Vorrete provvedere nei termini alla pubblicazione sul sito, nonchè alle relative comunicazioni alle parti interessate.

Con i migliori saluti.

Roma, 17 aprile 2015

La Commissione di Disciplina
Il Presidente